



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 14 di Registro

Seduta del 28/03/2019

OGGETTO : Tributo sui servizi indivisibili – TASI – Determinazione aliquote e detrazione per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze aperte al pubblico, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, nei modi e termini di cui all'art.7, comma 9 dello Statuto Comunale.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Nome	Pres	Ass
MELGRATI MARCO	SI	
GALTIERI ANGELO	SI	
BATTAGLIA GIACOMO	SI	
GIANNOTTA FRANCA	SI	
MACHEDA FABIO	SI	
MORDENTE PATRIZIA	SI	
AICARDI SANDRA	SI	
CASSARINO PAOLA	SI	
INVERNIZZI ROCCO	SI	
PARODI MASSIMO	SI	
SCHIVO FRANCESCA		SI
ZUCCHINETTI ROBERTA	SI	
CANEPA ENZO	SI	
ROSSI SIMONE	SI	
PARASCOSSO GIOVANNI	SI	
CASELLA JAN	SI	
SCHIVO MARTINO	SI	

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco

Assume la presidenza Massimo Parodi in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Il Presidente invita a trattare il punto n. 6 all'ordine del giorno:
Tributo sui servizi indivisibili – TASI – Determinazione aliquote e detrazione per l'anno 2019.**

L'Assessore Patrizia Mordente illustra il punto.

La discussione del punto, parte integrante del presente atto, è conservata agli atti in formato digitale. Il video della seduta è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione relativa al Consiglio Comunale on line.

Durante la discussione escono il Sindaco Marco Melgrati e l'Assessore Giacomo Battaglia, per cui i presenti sono 14.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la Legge n°147/2013 prevede:

- All'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n°446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- All'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- All'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n°557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

RICHIAMATO il comma 669 della Legge 147/2013, modificato dal comma 14 della Legge 208/2015 nei termini seguenti "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 "

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall' art. 1 comma 1 lettera a) Decreto Legge n°16 (conv. in L. 68/2014) del 06.03.2014 e dal comma 679 dell'art. 1 della L. 190/2014, relativo alla possibilità di applicare, per gli anni 2014 e 2015, una maggiorazione complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che la stessa sia destinata al finanziamento di agevolazioni per l'abitazione principale

VISTO il comma 28 dell'art. 1 della L. 208/2015, che testualmente recita : *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione*

della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015".

VISTO l'art. 1 comma 42 lett. b) della Legge 11/12/2016 n. 232 che dispone "Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016".

VISTO il comma 37 lett. b dell'art. 1 della Legge 27/12/2017 n. 205 che dispone "per l'anno 2018, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere, con deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017".

RICHIAMATO, in particolare, il comma 1133 lett. b) dell'art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 che, nel modificare il comma 28 dell'art. 1 della L. 208/2015, sancisce "per l'anno 2019, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018".

PRESO ATTO delle risultanze del Bilancio di Previsione 2019/2021, in fase di approvazione, ai sensi delle quali, per poter addivenire al pareggio, si rende necessario ottenere un gettito TASI pari a € 1.100.000,00;

CONSIDERATO come tale previsione possa ritenersi in linea con quanto introitato a titolo di TASI per l'anno 2018;

ATTESO come tali risorse saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 11,04 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2019/2021, in corso di approvazione, ed illustrati in via preventiva ed indicativa secondo la nuova codificazione introdotta dal D.Lgs. 218/2011 e s.m.ei. :

MISSIONE

Ordine pubblico e sicurezza	€ 1.041.508,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 359.658,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 1.196.280,00
Soccorso civile	€ 205.091,00
Trasporti e diritto alla mobilità	€ 4.147.114,58
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 1.645.902,00
Sviluppo economico e competitività	€ 346.068,00
Energia e diversificazioni delle fonti energetiche	€ 1.025.000,00
Gettito TASI previsto	€ 1.100.000,00

Percentuale coperta con gettito TASI 11,04

RILEVATO COME, sulla scorta dei dati evinti dalla rendicontazione relativa al gettito TASI per l'anno 2018, presente agli atti dell'ufficio tributi, gli obiettivi sopradescritti vengono raggiunti mediante conferma dell' impianto tariffario previsto per l'anno 2018 e quindi tramite applicazione

dell'aliquota pari al 2,5 per mille sulle abitazioni principali con detrazione fissa pari a € 200,00, **per i soli casi ancora assoggettati a tributo**, e contestuale ricorso alla conferma della maggiorazione dello 0,8 per mille;

RILEVATO altresì che la predetta maggiorazione non trova applicazione per alcune tipologie di immobili quali le abitazioni locate a residente, quelle concesse in uso gratuito a familiare di primo grado in linea retta, i negozi nei quali viene svolta un'attività, le attività alberghiere e le aree fabbricabili;

SENTITA la relazione e proposta dell'Assessore alle Finanze e la discussione che ne è seguita;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 della Legge 18.08.2000 n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti 5 (Sigg.ri E. Canepa, J. Casella, G. Parascosso, S. Rossi, M. Schivo), su n. 14 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. DI FISSARE le aliquote TASI per l'anno 2019 nella misura seguente:

- a) Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per quelle ad esse equiparate per legge, e per le relative pertinenze, **limitatamente alle fattispecie ancora assoggettate al tributo**, nella misura del **2,5 per mille**. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio del Comune di Alassio, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- b) Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008; per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; per l'unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, adibito a civile abitazione, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, per l'immobile adibito a civile abitazione posseduto a titolo di proprietà o diritto reale di godimento da anziano o disabile che

acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari e seguito di ricovero permanente a condizione che lo stesso non sia locato, **limitatamente alle fattispecie ancora assoggettate al tributo** : nella misura del **2,5 per mille**.

c) Aliquota per le unità immobiliari adibite a civile abitazione locate con contratto registrato ad un soggetto nella stessa residente e che la utilizzi come abitazione principale, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in uso gratuito a familiare di primo grado in linea retta nella stessa residente e che la utilizzi come abitazione principale, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D, per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C 1 (negozi e botteghe) a condizione che negli stessi sia svolta una attività economica produttiva (commerciale, artigianale, somministrazione, prestazione di servizi vari ecc.) regolarmente autorizzata, con conseguente espressa esclusione degli immobili classificati in categoria C1 sfitti e/o non utilizzati per lo svolgimento di un'attività economica produttiva per i quali trova applicazione l'aliquota di cui al successivo punto d) , per le aree edificabili, per i terreni incolti e per i fabbricati rurali strumentali all' esercizio dell'attività agricola – **nella misura dello 0,00 per mille**.

d) Aliquota per le restanti unità immobiliari nella misura dello **0,8 per mille**.

2. DI STABILIRE la detrazione prevista per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, limitatamente alle fattispecie ancora assoggettate al tributo, in Euro 200,00, da applicarsi sino a concorrenza dell'Imposta dovuta, . La detrazione trova applicazione anche per le fattispecie sopra descritte al punto 1 lett. b).La detrazione per abitazione principale è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. DI STABILIRE che nel caso in cui l'occupante dell'immobile sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal medesimo nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta.
4. DI STABILIRE che la TASI non risulta dovuta da soggetti passivi aventi una situazione economica del nucleo familiare inferiore o uguale all'indicatore ISEE pari a € 6.531,07 relativamente all'immobile utilizzato dagli stessi soggetti come abitazione principale, laddove ancora assoggettato a tributo.
5. DI DARE ATTO che il previsto gettito TASI risulta essere destinato a finanziare parte dei costi relativi ai servizi indivisibili, secondo le modalità e nei termini esposti in premessa.

Successivamente, su proposta del Presidente,

ATTESA l'urgenza di approvare la manovra tariffaria connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, la cui scadenza è fissata alla data del 31 Marzo;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti 3 (Sigg.ri E. Canepa, S. Rossi, M. Schivo), su n. 14 consiglieri presenti,

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Rientra il Sindaco Marco Melgrati, mentre è ancora fuori l'Assessore Giacomo Battaglia, per cui i presenti sono 15.

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 3 del 28/03/2019, conservato agli atti in formato digitale.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Massimo Parodi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica Di Marco